

che gli addebiti mossi ai predetti impiegati avrebbero comportato la massima sanzione disciplinare (licenziamento in tronco). Tuttavia la Commissione, preso atto delle informazioni fornite sul conto dei medesimi dal Capo del Servizio Personale e dai Capiservizi rispettivi Servizi di assegnazione, ha ritenuto di prospettare l'adozione del provvedimento di licenziamento per scarso rendimento e per negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio ai sensi dell'art. 41 - comma c) - del c.c.l.: ciò, per il Salvatore, in considerazione della sua notevole anzianità di servizio (assunto nel 1929) e del buon comportamento tenuto nel passato; per il Forman, della circostanza che è ammogliato con quattro figli.

In relazione a quanto sopra, il Direttore generale, vagliate le considerazioni della Commissione del personale, avuto presente che i predetti sono impiegati di scarso rendimento, propone al Consiglio di amministrazione - su conforme parere del Comitato permanente - di rescindere il rapporto di impiego degli applicati di 2° Vincenzo Sal-